



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31/07/2012 n. 18

OGGETTO:
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
SPERIMENTALE**

L'anno Duemiladodici il giorno Trentuno del mese di Luglio alle ore 18.30, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	CARLETTI	MARZIO	SINDACO	Si
2	CALDUCCI	GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
3	AMICO	MICHELE	CONSIGLIERE	Si
4	MARCELLI	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	PANOCCHI	LUIGI	CONSIGLIERE	Si
6	AQUILANTI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
7	GRACIOTTI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
8	DRENAGGI	DAVIDE	CONSIGLIERE	Si
9	MARINI	FABRIZIO	CONSIGLIERE	--
10	BALDUCCI	DANIELA	CONSIGLIERE	--
11	MICHETTI	DAVID	CONSIGLIERE	Si
12	BARTOLUCCI	MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Si
13	BILO'	MIRKO	CONSIGLIERE	--
14	TROIANO	PRIMIANO	CONSIGLIERE	Si
15	PALAZZESI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Si
16	MAZZANTINI	ANTONIO	CONSIGLIERE	--
17	BALDAZZI	CORRADO	CONSIGLIERE	--
	Presenti N. 12	Assenti N. 5		

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri: Amico; Bilò e Mazzantini.

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa ROSSELLA BARTOLINI.

Assume la Presidenza il Signor MARZIO CARLETTI nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MARCO AQUILANTI, DAVIDE DRENAGGI e PRIMIANO TROIANO



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Sono presenti gli Assessori, non Consiglieri, Rosalba Compagnucci e Sauro Selva.

Il Sindaco illustra l'argomento, dopodichè cede la parola al Consigliere Massimo Palazzesi il quale chiede delucidazioni in merito al contratto di comodato ed in particolare in merito alla necessità di un nucleo familiare di almeno tre persone per usufruire delle agevolazioni.

Il Sindaco risponde che tale previsione non è una novità, ma era già prevista nel precedente regolamento e che è finalizzata a circoscrivere l'agevolazione alle famiglie che abbiano effettive esigenze di concedere l'alloggio a parenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato prorogato prima al 31 marzo 2012 con Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011 e, successivamente, al 30 giugno 2012 con D.L. 216/2011, comma 16 – quater, art. 29;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011, così come convertito dalla L. n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 con conseguente sua applicazione in tutto il territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. 23/2011, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Vista l'attuale formulazione dell'art. 14, comma 6, apportata dall'art 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1977 n. 446;

Visto che si rende necessario, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, regolamentare l'imposta in questione con particolare riguardo ad alcune tipologie;

Vista la bozza di Regolamento proposta dal Funzionario Responsabile IMU;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 5 marzo 2012, esecutiva, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la dipendente Maria Teresa Di Nicola è stata nominata funzionario responsabile dell'IMU;

Vista la delibera di Consiglio n. 10 del 18.05.2012, esecutiva, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU e nella quale sono stati disciplinati alcuni punti ora trattati nel Regolamento oggetto del presente atto;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Con votazione resa mediante alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:



COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

- consiglieri presenti:	n. 12
- astenuti:	n. 0
- consiglieri votanti:	n. 12
- voti favorevoli:	n. 12
- voti contrari:	n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria sperimentale allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento prevale sulla disciplina parziale trattata nella delibera di approvazione delle aliquote;
- 3) di prevedere la possibilità di modificare il Regolamento oggetto di approvazione entro il 30 settembre 2012 così come previsto dall'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, a sua volta modificato dal D.L. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012;
- 4) di trasmettere copia autentica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la procedura prevista nella circolare n. 5343/2012 del Ministero stesso.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti:	n. 12
- astenuti:	n. 0
- consiglieri votanti:	n. 12
- voti favorevoli:	n. 12
- voti contrari:	n. 0

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ROSSELLA BARTOLINI

IL PRESIDENTE
MARZIO CARLETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

attesta

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 21/08/2012 al giorno 05/09/2012

Numana li 21/08/2012

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa STEFANIA TASSOTTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 3 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE

Art. 4 - Comodato

Art. 5 – Base imponibile per i fabbricati per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Art. 6 - Versamenti ed interessi

Art. 7- Rimborsi e compensazioni

Art. 8 - Dichiarazione

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Numana dell'imposta municipale propria sperimentale istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13 comma 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione entro il termine fissato dalla Legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in caso di mancata approvazione si prorogano le aliquote deliberate per l'anno precedente.
2. Per l'anno 2012, ai fini del calcolo dell'acconto si applicano obbligatoriamente le aliquote di base e le detrazioni previste nell'articolo 13 del DL 201/2011. Entro il 30 settembre 2012 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Art. 3 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e che si tratti dell'ultima residenza anagrafica.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. L'imposta deve essere interamente versata al comune.
4. Per i casi previsti dal seguente articolo deve essere presentata la dichiarazione IMU attestante le condizioni di cui sopra, sono fatte salve le situazioni già dichiarate ai fini ICI.

Art. 4 - Comodato

1. Ai fini dell'applicazione di una eventuale aliquota agevolata prevista in sede di deliberazione delle aliquote, si tiene conto degli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi.

2. Gli interessati di cui al precedente comma dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificano le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 attestante di trovarsi nelle condizioni previste dal presente articolo.
3. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, per l'ICI, negli anni precedenti e la cui situazione è rimasta immutata.

Art. 5 – Base imponibile per i fabbricati per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. Per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile è necessario che l'inagibilità o l'inabitabilità consista in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono pertanto considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Art. 6 - Versamenti ed interessi

3. Il versamento dell'imposta nel caso in cui il possesso di un immobile coincida con il giorno 16 dei mesi pari a 31 giorni, si considera a carico del soggetto cedente.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Di considerare regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione nel corso dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il versamento corrisponda al totale di quello dovuto dagli eredi.

Art. 7- Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse del tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 12,00.

Art. 8 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.